



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Slai Cobas per il sindacato di classe
Segreteria nazionale
slaicobasc@pec.libero.it

USI fondata nel 1912
Segreteria nazionale
usiail@virgilio.it

USB
Segreteria nazionale
usbnazionale@pec.usb.it

CUB
Segreteria nazionale
cubnazionale@postacert.it

UNICOBAS
Segreteria nazionale
unicobas.rm@tiscali.it

USI-CIT
Segreteria nazionale
segreteria.nazionale@usi-cit.org

**Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali**
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

**Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti**
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
osservat.sindacale@mit.gov.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

e p.c. Presidente del Senato della Repubblica

Presidente della Camera dei Deputati

Presidente del Consiglio dei Ministri

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC/MAIL

Poss. 247/20, 258/20, 285/20, 284/20, 390/20, 404/20.

Settore: GEN

Indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

Con riferimento agli scioperi generali proclamati dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Slai Cobas per il sindacato di classe, Usi fondata nel 1912, Usb, Cub, Unicobas, Usi-Cit, per il giorno 9 marzo 2020;

IL PRESIDENTE

in via d'urgenza;

CONSIDERATO

lo stato di emergenza epidemiologica dichiarato sul territorio nazionale, dovuto al diffondersi del virus COVID-2019 che integra la fattispecie di avvenimenti eccezionali di particolare gravità;

RICHIAMATA

la nota prot. n. 2796, del 24 febbraio 2020, con la quale la Commissione ha rivolto un fermo invito a tutte le Organizzazioni sindacali ed alle Associazioni professionali affinché non vengano effettuate astensioni collettive dal 25 febbraio al 31 marzo 2020;

INDICA

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, alle Organizzazioni sindacali in indirizzo, che, **allo stato**, dal documento di proclamazione, emerge la violazione delle seguenti regole contenute nelle sottoindicate discipline di settore:

- **Trasporto aereo:** articolo 11 della Regolamentazione provvisoria, di cui alla delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata nella G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014, ai sensi del quale *“Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di svolgimento vanno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali”*;
- **Taxi:** articolo 4, comma 2, della Regolamentazione provvisoria, di cui alla delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11, pubblicata nella G.U. del 5 marzo 2002, n. 54), ai sensi del

quale *“Le agitazioni devono essere immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali”*;

- **Trasporto Pubblico Locale:** articolo 6, dell’Accordo nazionale del 28 febbraio 2020, valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2018, n. 115), ai sensi del quale *“In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi”*;
- **Igiene ambientale:** articolo 6, dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/31 del 19 aprile 2001, pubblicato nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2001, ai sensi del quale *“Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali”*;
- **Servizio Sanitario Nazionale e Sanità privata:** articolo 4, comma 6, dell’Accordo nazionale del 20 settembre 2001, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/155 del 13 dicembre 2001, pubblicato nelle G.U. - Serie Generale n. 34 del 28 febbraio 2002 e n. 265 del 12 novembre 2002, ritenuto applicabile anche al settore Sanità Privata, come da delibera n. 04/612, dell’11 novembre 2004), ai sensi del quale *“Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.”*;
- **Pulizie/Multiservizi:** articolo 5, dell’Accordo nazionale del 15 gennaio 2002, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/22, del 7 febbraio 2002, pubblicato nella G.U. n. 57, dell’8 marzo 2002, ai sensi del quale *“Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali o di particolare gravità o di calamità naturali, tali da richiedere l’immediata ripresa del servizio”*;
- **Poste:** Punto 6, della Regolamentazione provvisoria nel servizio postale, adottata dalla Commissione con delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002, pubblicata nella G.U. n. 88 del 15 aprile 2002, come modificata dalla delibera n. 07/772, adottata dalla Commissione nella seduta del 20 dicembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2008, ai sensi del quale *“In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi”*;
- **Telecomunicazioni:** articolo 10, della Regolamentazione provvisoria, adottata dalla Commissione con delibera n. 07/643 del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 7 del 9 gennaio 2008, modificata dalla delibera n. 08/59 del 31 gennaio 2008, pubblicata nella G.U. n. 47 del 25 febbraio 2008, ai sensi del quale *“ ... Gli scioperi proclamati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità, di calamità naturali e di stati di emergenza dichiarati tali dalla Protezione Civile”*;
- **Settore Radiotelevisivo:**

1. punto 3, lettera f), dell'Accordo stipulato in data 4 dicembre 2000, tra la RAI e le Organizzazioni sindacali USIGRAI (Unione Sindacale Giornalisti Rai) e FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana), valutato idoneo con delibera n. 01/19 del 22 Marzo 2001, pubblicata nella G.U. n. 180 del 4 agosto 2001, ai sensi del quale *"In caso di calamità naturali od eventi di cronaca di rilevante impatto sociale che costituiscano eventi imprescindibili per l'utenza dell'informazione radio-televisiva pubblica, i Comitati di redazione garantiranno la riattivazione del servizio non appena possibile mediante tempestiva comunicazione ai giornalisti interessati"*;
 2. punto 3, lettera g), dell'Accordo sulla Regolamentazione del diritto di sciopero del personale tecnico amministrativo RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., Rai Way S.p.A. e Rai Net S.p.A. del 22 novembre 2001, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/12 del 24 gennaio 2002, pubblicata nella G.U. n. 131 del 6 giugno 2002, ai sensi del quale *"Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente revocati dalle organizzazioni sindacali proclamanti in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, tali da richiedere la tutela del diritto dell'utenza alla libertà di informazione globalmente intesa"*;
- **Carburanti:** punto 6, della Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione con delibera n. 01/94 del 19 luglio 2001, pubblicata nella G.U. n. 179 del 3.8.2001, ai sensi del quale *"Le agitazioni debbono essere immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali"*;
 - **Scuola:** articolo 3, comma 3, lett. h), dell'Accordo nazionale in materia di sciopero per il Comparto Scuola del 3 marzo 1999, valutato idoneo con delibera n. 99/258-8.1 del 22 aprile 1999, pubblicato nella G.U. n. 109 del 9 giugno 1999, ai sensi del quale *"gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale"*;
 - **Ministeri:** articolo 4, comma 7, dell'Accordo nazionale dell'8 marzo 2005, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 96 del 27 aprile 2005, ai sensi del quale *"gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale"*;
 - **Regioni Autonomie Locali e Camere di Commercio:** articolo 6, comma 5, dell'Accordo nazionale del 19 settembre 2002, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/181 del 25 settembre 2002, pubblicato nella G.U. n. 256 del 31 ottobre 2002, applicabile anche al settore Camere di Commercio, ai sensi del quale *"gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale"*;
 - **Ricerca:** articolo 3, comma 5, dell'Accordo nazionale, allegato al CCNL del 17 maggio 1996, ai sensi del quale *"gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di*

particolare gravità quali le calamità naturali, per tutte le attività a questi avvenimenti connesse”;

- **Università:** articolo 3, comma 4, dell’Accordo nazionale, allegato al CCNL del 22 marzo 1996, ai sensi del quale *“gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale”;*
- **Enti Pubblici Non Economici:** articolo 4, comma 6, dell’Accordo nazionale, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/115 del 20 giugno 2002, pubblicato nella G.U. n. 186 del 9 agosto 2002, ai sensi del quale *“gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale”;*
- **Trasporto ferroviario:** articolo 3.7 dell’Accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999, (modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001, pubblicato nella G.U. del 12 aprile 2002, n. 86) ai sensi del quale *“Gli scioperi di qualsiasi genere, proclamati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolari gravità o di calamità naturali o di stato di emergenza dichiarato ”;*
- **Trasporto marittimo:**
 1. punto b, del Testo coordinato dell’Allegato al Protocollo delle Relazioni Industriali nel Gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000, integrato con le modifiche introdotte dall’Accordo del 14 dicembre 2001 e dall’accordo del 15 settembre 2003 (pubblicato nella G.U. n. 280 del 2 dicembre 2003), ai sensi del quale *“gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità”;*
 2. articolo 9, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure individuate, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nel servizio di rimorchio portuale (deliberazione n. 13/161 del 20 maggio 2013), ai sensi del quale *“In caso di avvenimenti eccezionali, di particolare gravità, o di calamità naturali, gli scioperi, di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi, senza dare applicazione ai provvedimenti previsti per le revoche tardive”;*
 3. articolo 9, comma 2, dell’Accordo del 13 novembre 2017, avente ad oggetto le modalità di esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente della Società Liberty Lines, addetto al servizio di trasporto marittimo da e per le isole minori della Sicilia, ai sensi del quale *“In caso di avvenimenti eccezionali, di particolare gravità, o di calamità naturali, gli scioperi, di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi, senza dare applicazione ai provvedimenti previsti per le revoche tardive”;*
 4. articolo 11, degli Accordi del 29 giugno 2016 e del 17 maggio 2017, aventi ad oggetto le modalità di esercizio del diritto di sciopero degli ormeggiatori e dei barcaioli dei porti italiani, ai sensi del quale *“Gli scioperi, di qualsiasi genere, proclamati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi, in caso di*

avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturali o di stato di emergenza dichiarato, senza dare applicazione ai provvedimenti previsti per le revoche tardive”;

- **Gas Acqua:** articolo 2, dell’Accordo nazionale del 27 marzo 1991, valutato idoneo dalla Commissione con delibera dell’11 aprile 1991, ai sensi del quale *“gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione vengono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali, gravi disservizi, calamità naturali”;*
- **Elettricità:** articolo 10, comma 2, dell’Accordo nazionale del 18 febbraio 2013, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 03/128, pubblicata nella G.U. n. 113 del 16 maggio 2013, ai sensi del quale *“le strutture sindacali competenti su richieste delle aziende sono impegnate ad evitare e/o sospendere immediatamente gli scioperi di qualsiasi genere in caso di disservizi, calamità naturali o altri eventi che richiedono tempestivi interventi”;*
- **Consorti di bonifica:** articolo 8 dell’Accordo nazionale del 18 giugno 2001, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/161 del 20 dicembre 2001, ai sensi del quale *“in caso di avvenimenti di particolare gravità tali da richiedere l’immediata ripresa del servizio, nonché in caso di calamità naturali, gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi con decisione assunta dalle stesse strutture sindacali che li hanno proclamati o con i provvedimenti dell’Autorità competente”;*
- **Vigili del Fuoco:** articolo 4, comma 1, lettera A), ultimo capoverso, dell’Accordo collettivo che disciplina l’esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sottoscritto in data 6 dicembre 1994 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia, con delibera n. 6.2) del 12 gennaio 1995, ai sensi del quale *“Gli scioperi di qualsiasi genere proclamati ovvero già in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali che richiedono la resa dei servizi di soccorso, di assistenza e di ripristino delle condizioni di normalità.”;*
- **Circolazione e Sicurezza Stradale:** articolo 8, ultimo capoverso, della Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione con delibera n. 01/112 del 4 ottobre 2001, pubblicata nella G.U. n. 273 del 23 novembre 2001, ai sensi del quale *“Gli scioperi proclamati, o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità, di calamità naturali e di stati di emergenza dichiarati tali dalla Protezione Civile.”;*
- **Elicotteri:** articolo 4 della Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione con delibera n. 12/461 del 5 novembre 2012, pubblicata nella G.U. n. 276 del 26 novembre 2012, ai sensi del quale *“In caso di avvenimenti eccezionali, di particolare gravità, o di calamità naturali, gli scioperi, di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, devono essere immediatamente sospesi”;*
- **Trasporto merci su rotaia:** articolo 9 Regolamentazione provvisoria, adottata dalla Commissione nella seduta del 13 luglio 2015, con la delibera n. 15/219, pubblicata nella G.U. n. 165 del 18 luglio 2015, ai sensi del quale *“In caso di avvenimenti eccezionali di*

particolare gravità o di calamità naturali, gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi, anche in deroga al termine di cui all'articolo 7, comma 1”;

- **Distribuzione e logistica farmaceutica:** articolo 6, dell'Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica, del 26 gennaio 2004, valutato idoneo con delibera n. 04/267, del 15 aprile 2011, pubblicato nella G.U. n. 100, del 29 aprile 2004, applicabile anche al settore della logistica farmaceutica, in base alla delibera di interpretazione della Commissione n. 51/15 del 23 febbraio 2015, ai sensi del quale *“Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di epidemie e/o altri avvenimenti eccezionali di particolare gravità, dichiarati dall'autorità competente, tali da richiedere la ripresa immediata del servizio”;*
- **Funerario:** articolo 6, dell'Accordo Federgasacqua dell'11 giugno 2003, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 04/80 del 4 marzo 2004, pubblicato nella G.U. n. 70 del 24 marzo 2004, ai sensi del quale *“Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione o per i quali è stata promossa la procedura di raffreddamento e conciliazione prevista nell'allegato sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità, di disastri o calamità naturali, di condizioni climatiche eccezionali o particolari in relazione alle diverse zone del Paese, di disservizi che richiedono tempestivi interventi per la tutela dell'igiene e della salute pubblica, tali da richiedere l'immediata ripresa del servizio”;*
- **Metalmeccanici:** articolo 7 comma 1, dell'Accordo nazionale del 4 febbraio 2004, valutato idoneo dalla Commissione con delibera 04/148 del 18 marzo 2004, pubblicata nella G.U. 77 del 1° aprile 2004, ai sensi del quale *“Le astensioni dal lavoro dichiarato e/o in via di effettuazione saranno immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali e di particolare gravità o di calamità naturali nonché di interventi richiesti dalle strutture della protezione civile”;*
- **Appalti ferroviari:** Articolo 8 della Regolamentazione provvisoria, adottata dalla Commissione con delibera n. 04/590 del 29 ottobre 2004, pubblicata nella G.U. n. 278 del 26 novembre 2004, ai sensi del quale *“Gli scioperi di qualsiasi genere, proclamati o i in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi nel caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturali o di stato di emergenza dichiarato”;*
- **Noleggio autobus con conducente:** punto 12, dell'Accordo Nazionale del 22 marzo 1994, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 7.2 del 12 maggio 1994, ai sensi del quale *“Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.*

Si invitano, pertanto, le Organizzazioni sindacali in indirizzo a sospendere gli scioperi proclamati per il 9 marzo 2020, in conformità alla legge ed alle discipline di settore sopra richiamate, dandone immediata comunicazione anche alla Commissione.

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Slai Cobas per il sindacato di classe, Usi fondata nel 1912, Usb, Cub, Unicobas, Usi-Cit, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché, per conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli

